



COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 30-01-2021

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE DI
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 DA ADOTTARE DAL 31.01.2021 AL 14.02.2021.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di gennaio,

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle – arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al

31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno “scenario 1” con livello di rischio “alto”, cosiddetta “Zona Arancione”;

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto pervenire all’Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto “SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE”, con la quale la stessa Presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l’adozione di misure di contenimento della diffusione del virus COVID – 19, mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, “*come quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo*”:

- ✓ *Anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante autocertificazione;*
- ✓ *Divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto;*
- ✓ *Inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;*
- ✓ *Obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare;*
- ✓ *Inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;*
- ✓ *Riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle aree gioco;*
- ✓ *Inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;*
- ✓ *Inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza”;*

Rilevato che:

- l’art. 1 del D.P.C.M 14.01.2021:
 - ✓ al comma 3, consente dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, spostamenti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
 - ✓ al comma 10 lett. gg) prevede, dopo le ore 18.00, il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 - ✓ al comma 10 lett. ff) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - ✓ al comma 10 lett. f) sospende tra l’altro l’attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come ribadito anche dall’art. 1 comma 1 dell’ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;
- l’art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), stabilendo, tra l’altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato decreto, ad eccezione di quelle dell’art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose;

Rilevato altresì che:

- l’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la “*chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici*”;

- l'art. 13 del D.P.C.M. 14.01.2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

Valutato che:

- giovani e famiglie sono solite ritrovarsi per la cena e che l'anticipazione del "coprifuoco" può essere un valido deterrente dovendo rientrare tutti prima alle proprie abitazioni;
- il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico incoraggia momenti di aggregazione nonostante i divieti già imposti;
- opportuno limitare le presenze nei negozi alimentari, presso i quali è consentito recarsi per l'approvvigionamento senza alcuna limitazione, se non quelle di osservanza dei protocolli/linee guida di riferimento imposte alle attività commerciali;
- l'utilizzo di aree gioco e lo svolgimento di attività di gruppo, nei parchi ed aree verdi, facilita la veicolazione del virus e tra questi quello del coronavirus;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile e urgente che in linea con le indicazioni della Presidente della Regione Umbria sia volto a contenere il contagio da COVID -19;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;

per quanto sopra esposto

ORDINA

dal 31.01.2021 e fino al 14.02.2021:

- l'anticipazione del "coprifuoco" dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;
- il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;
- di attenersi, per l'acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
- il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi nonché l'utilizzo degli spazi gioco presenti nelle aree pubbliche del Comune di Collazzone;

AVVERTE

che l'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RIBADISCE:

il divieto di sospensione dell'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

RACCOMANDA:

- ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali;
- di limitare le interazioni con persone non conviventi a quelle strettamente necessarie escludendo in particolare episodi di convivialità in ambienti aperti e chiusi e ad evitare situazioni in cui non sia possibile rispettare le misure di contenimento;

DISPONE

- che il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Collazzone e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.
- Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
- che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Vigilanza, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici, Affari Generali, Cap. Nerio BUTTIGLIA

- che il presente provvedimento sia notificato a:
 - ✓ Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
 - ✓ Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it
 - ✓ Stazione Carabinieri di Collazzone - tpg24301@pec.carabinieri.it

e per conoscenza:

- ✓ Usl Umbria 1 – aslumbria1@postacert.umbria.it
- ✓ Confcommercio di Perugia – confcommercio.pg@pec.it
- ✓ Confesercenti di Perugia – cat@confesercentiumbria.it

IL SINDACO

Anna IACHETTINI

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
IACHETTINI ANNA
Firmato digitalmente ai sensi di legge

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.01.2021 al 14.02.2021

Collazzone li 30.gennaio 2021

IL SINDACO
IACHETTINI ANNA
Firmato digitalmente ai sensi di legge